

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 19

del 28/04/2016

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Anno 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **28** del mese di **aprile** alle ore **18.30** in Terralba, nella Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria, con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Oliva Giuliano	X	
Cauli Alessandro	X		Pili Ilario	X	
Dessi Giacomo		X	Putzolu Federico	X	
Grussu Andrea	X		Sanna Gloria		X
Manca M.Cristina	X		Siddi Stefano	X	
Manca Valeriano	X		Soru Roberto	X	
Marongiu Roberto		X	Taris Bernardino		X
Murtas Alessandro	X		Tuveri Andrea		X

	Presenti	Assenti
Totale	11	6

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà

Entra in aula il consigliere Dessi (gli assenti sono 5, 12 i presenti)

Prende la parola il Sindaco ricordando che la proposta in esame relativa al piano Tari è un atto obbligatorio e propedeutico all'approvazione del bilancio, le cui somme hanno un'incidenza nel

bilancio medesimo. Precisa inoltre che in assenza dell'assessore al bilancio si farà carico di relazionare in merito, cogliendo l'occasione per dare una risposta che spera sia soddisfacente alla recente nota scritta dal consigliere Manca Valeriano (riferimento nota acquisita al Prot. n.5024 del 21.03.2015) nella quale il consigliere, dopo aver affermato che in quattro anni il sindaco non ha fatto nulla, dichiara che per quanto si sforzi di essere benevolo non trova una singola azione politica svolta da lui, per quanto modesta, e pertanto lo invita a indicare almeno una sua azione politica.

Il sindaco intende illustrare l'argomento in modo da poter dimostrare che la sua azione è stata politica e non solo burocratica o amministrativa. Inizia quindi l'esposizione ricordando che la TARI finanzia la spesa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e viene finanziata al 100% dai cittadini dell'Unione dei comuni del Terralbese. Ogni comune contribuisce secondo una quota percentuale che viene stabilita dall'Unione stessa.

Il Sindaco passa ad illustrare i criteri di ripartizione adottati dall'Unione e il ruolo politico da lui svolto nella loro determinazione che può essere riassunto così come segue:

Come è noto, i criteri furono approvati all'unanimità dai cinque sindaci dell'Unione con una delibera del 2011 e i termini di quell'accordo furono trascritti nel contratto che l'Unione stessa stipulò con la ditta aggiudicataria del servizio.

Il 10/06/2103, in assenza del sindaco di Terralba, gli altri quattro Sindaci dell'Unione sostituirono il criterio originario con un nuovo criterio "pro capite" che creava un notevole risparmio per i loro comuni, finanziato però da un forte aggravio di costi per il solo Comune di Terralba.

Il Sindaco dà lettura in aula di due deliberazioni risalenti al 2013 del consiglio comunale di Terralba dal quale si evidenziano:

- una serie di scontri del Sindaco di Terralba con gli altri Sindaci dell'Unione così lunga e intensa che sembrarono troppo duri alla minoranza, tanto che nella seduta del 05/09/2013, dopo che il Sindaco ebbe riferito al consiglio sugli esiti del confronto, seguirono le dichiarazioni (il sindaco legge in aula) del consigliere di minoranza Garau: "Mi domando come mai i rapporti con gli altri Sindaci sono così formali e così duri. Mi domando come mai non sono stati attivati anche rapporti collaborativi informali e telefonici e che senso ha stare insieme se questi sono i risultati." Il suo capogruppo Atzori si associò a quanto detto.

Un mese e mezzo dopo, di fronte allo stallo del confronto, la posizione della minoranza si capovolsse. Nella riunione di consiglio del 21.10.2013 il consigliere Garau dichiarò: "L'altra volta avevo detto "usciamo dall'Unione dei Comuni". A questo punto mi chiedo cosa sia più conveniente per il Comune, uscire dall'Unione e quindi perdere i vantaggi dello stare associati (ad esempio: punteggi per i finanziamenti regionali, per i bandi, ecc.), oppure stare nell'Unione e uscire solo dal servizio. Faccio la proposta di uscire dal servizio associato dei rifiuti." L'altro capogruppo di minoranza Tuveri si associò e il consiglio deliberò in forma unanime "di dare ampio mandato al Sindaco affinché valuti immediatamente ogni opportuna azione, compresa l'uscita dal contratto Tares e nessuna altra esclusa, a tutela dell'ente e della comunità terralbese e riferisca entro termini stringenti sull'esito di tali decisioni, affinché il Consiglio possa valutare in merito".

Fatto sta che il Sindaco non seguì le proposte della minoranza ma proseguì con tenacia nel negoziato e grazie alla sua azione condotta nei confronti degli altri sindaci, non solo Terralba restò nell'Unione e nel contratto, ma nel 2014 e nel 2015 l'Unione ripartì nuovamente i costi TARI secondo i criteri originari del 2011, con un conseguente forte risparmio dei cittadini terralbesi e un mancato risparmio degli altri comuni.

La durezza del confronto è testimoniata dal fatto che il Sindaco di Marrubiu ha impugnato la delibera dell'Unione che ripristina per il 2014 il criterio originario di ripartizione dei costi. Il ricorso di Marrubiu è tuttora pendente presso il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna.

Per il 2016 la situazione politica diventò di nuovo molto delicata perché a partire dal 1° gennaio il contratto prevede l'ingresso di Arborea nel servizio TARI con una quota a suo carico che il sindaco di Arborea ritenne eccessiva, tanto che negli ultimi mesi del 2015 ipotizzò di non entrare nella gestione associata nel caso in cui non si fossero rivisti i criteri di distribuzione dei costi. L'azione politica del sindaco di Terralba ha fatto sì che anche Arborea entrasse nel contratto e che l'Unione, e che in questi ultimi giorni, col voto favorevole anche del sindaco di Arborea – presidente

dell'Unione - , abbia confermato per il 2016 il criterio di ripartizione dei costi più favorevole al Comune di Terralba .

Terminata l'esposizione politica, il Sindaco illustra nei dettagli tecnici il piano economico finanziario allegato alla proposta in esame evidenziando che nell'arco del triennio 2014/2016 si è verificato un aumento irrisorio delle tariffe sia per le utenze domestiche e sia per le attività produttive. Aggiunge che l'anno scorso i costi erano diminuiti rispetto al 2014 grazie alla possibilità di utilizzare l'avanzo, mentre per il 2016 è stato impossibile recuperare risorse dall'avanzo per abbattere i costi TARI. E infine richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che comunque i costi pro capite di Terralba continuano ad essere nettamente inferiore dei costi degli altri Comuni, e illustra i risultati ottenuti dando lettura dei dati ricavati dalla tabella approvata dall'Unione dei Comuni.

Esce dall'aula il consigliere Dessì

Interviene il consigliere Oliva che dopo aver chiesto al Sindaco qualche spiegazione in merito all'avanzo dichiara di essere contento del risultato che conferma la bontà dell'azione politica dell'amministrazione precedente e rende noto che avrebbe gradito sapere in consiglio che la presidenza dell'Unione nel corso del 2016 sarebbe passata al Comune di Arborea, e conoscere i risultati ottenuti sotto la Presidenza di Terralba.

IL Sindaco replica che si è sempre in tempo e che comunque è noto che la Presidenza ruota ogni anno tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Conclusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

Presenti, n. 11

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 2 (Manca Valeriano e Oliva)

Entra in aula il consigliere Dessì

Presenti n. 12

Si vota per l'immediata esecutività della deliberazione che ottiene una votazione favorevole unanime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014 e successive modifiche), che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.
- L'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla TARI.
- La legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Terralba.

Considerato:

- che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto l'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014.

- che la I.U.C. (imposta unica comunale) è composta:

1. dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

2. da ulteriori due componenti riferite ai servizi, articolati in:

2 a) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

2 b) Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013.

- che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI, infatti questa tassa viene eliminata per i proprietari e a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Verificato:

- che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente, (TARSU/TIA/TARES) ed a regime sono soppressi, pertanto, tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

- che il comma 651 della legge 147/2013 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

- che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

- che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

- che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99.

- che il comma 651 della citata legge prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Visto il comma 666 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che: “ è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, e' applicato nella misura percentuale 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”.

Considerato che :

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

che la determinazione della base imponibile fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In ogni caso la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80 % della superficie catastale. In caso di dichiarazione inferiore al limite predetto, l'ente procederà d'ufficio all'adeguamento ed alla comunicazione al contribuente della nuova superficie imponibile. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale

- determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
- costi fissi € 643.734,64
- costi variabili € 493.477,29

l'amministrazione ha deciso di ripartire i costi predicati secondo le indicazioni che seguono:

- la quota fissa in percentuale del 85% "utenze domestiche" (€ 547.174,44) e 15% "utenze non domestiche" (€ 96.560,20);
- la quota variabile in percentuale del 65% "utenze domestiche" (€ 320.760,24) e 35% "utenze non domestiche"(€ 172.717,05).

Vista la proposta allegata alla presente, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto previsto Legge di Stabilità per l'anno le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

2014 e successive modifiche e dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014.

Considerato che l'amministrazione ha ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto previsto dalla citata normativa.

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 69 del 22/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2016”

Rilevato che la delibera che approva il Piano Finanziario e le tariffe per la gestione del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Rimarcato l’urgenza di procedere con l’approvazione del piano entro in termini di approvazione del bilancio (30 aprile);

Rimarcato che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Visto altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 espresso in data 22 aprile 2016 – verbale n.71- prot. n. 7040/2016.

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri positivi in linea tecnica e contabile a cura del Vice Segretario responsabile del servizio Gestione Risorse.

Visto l’esito della votazione.

DELIBERA

- 1) di approvare l’allegata proposta, predisposta dall’ufficio tributi, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti.
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **04.05.2016** per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li **04.05.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **242** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO